

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

CSA

PROFESSIONISTI

DELLO

SPORT

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

Il Codice Deontologico e di Condotta (di seguito Codice) contiene le esigenze etiche della professionisti operanti nel settore Fitness e della Ginnastica per tutti, nonché i professionisti delle aree giuridico-tributarie iscritti a CSA – Professionisti dello Sport.

Costituisce il suo elemento di identità, lo strumento attraverso il quale l'associato si presenta agli utenti, ai colleghi iscritti, ad altri professionisti e alla società civile.

Contestualmente è lo strumento che lo orienta e lo guida nelle scelte comportamentali e nel fornire i criteri per affrontare le tematiche etiche e deontologiche, seguendo tali valori nelle azioni professionali quotidiane.

Il Codice disciplina le norme di comportamento dei professionisti associati, con i clienti, colleghi, con le altre figure professionali, con la Società e con l'ambiente.

L'utente può rivolgersi allo sportello del cittadino consumatore, istituito da CSA – Professionisti dello Sport, ai sensi dell'art. 2 della legge 4/2013 e dell'art.27-ter D.Lgs n. 206 (6/09/2005), attraverso il sito www.professionistidello sport.it, per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi che gli iscritti devono possedere e posseggono, nonché in caso di contenzioso con il singolo professionista.

L'Associato si impegna a lasciare una copia di questo Codice nel proprio luogo di lavoro, in evidenza, a disposizione dei Clienti. In caso di inosservanze, difficoltà o controversie, sia i Clienti che gli Associati possono rivolgersi allo sportello per il cittadino per essere tutelati e consigliati.

Sull'osservanza del presente Codice vigila ed interviene il Comitato Direttivo Nazionale di CSA-Professionisti dello Sport

Capo I – Principi generali

Articolo 1 - Le regole del presente Codice Deontologico e di condotta sono vincolanti per tutti gli associati CSA- Professionisti dello sport. L'associato è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2 - L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico e di condotta, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dal presente Codice.

Articolo 3 - L'Associato considera suo dovere accrescere le proprie conoscenze, abilità e competenze:

- il **Personal Trainer** occupandosi dell'allenamento sportivo personalizzato di un individuo o di un gruppo di individui, ovvero di squadre e/o team, per supportarlo/i nel raggiungimento di obiettivi prefissati al fine di migliorare la propria condizione psico-fisica.

- l'**Athletic Trainer o Preparatore Atletico** curando e a gestendo la preparazione motoria fisica, generale ed individuale degli atleti praticanti sport agonistici o amatoriali. In generale, la sua attività consiste nel programmare e realizzare allenamenti mirati che consentano agli atleti di raggiungere la condizione fisica ideale o di prevenire infortuni o di ritornare ai livelli espressi prima di un infortunio.

- l'**Educatore Ludico Motorio** promuovendo la psicomotricità in tutte sue forme e stili, istruttore ginnastica antalgica, ginnastica per tutti, educazione e cultura attraverso lo sport. L'educatore ludico – motorio opera in contesti di associazionismo ricreativo e di animazione sociale, in funzione di educatore e organizzatore di attività motorie e psicomotorie specifiche, anche di tipo professionistico, sia ludiche che sportive, con capacità di partecipazione attiva alla progettazione, coordinamento, gestione e valutazione dei processi di formazione in contesti libero/professionali di attività motorie individuali o di gruppo, a carattere compensativo, adattativo, educativo, ludico-ricreativo, sportivo, finalizzate al mantenimento o al recupero del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita coerenti.

- il **Giurista dello Sport** svolgendo attività professionale di assistenza e consulenza in materia giuridica verso FSN o EPS, ovvero qualsiasi entità che svolga attività sportiva professionistica o dilettantistica. Il Giurista dello Sport concorre ai processi decisionali e gestionali del committente mediante l'apporto delle proprie specifiche competenze giuridiche e tributarie. Il Giurista è colui che si occupa della redazione di tutta la contrattualistica nazionale ed internazionale, definendo, sia dal punto di vista legale che dal punto di vista commerciale e tributario, l'attività dell'ente sportivo tutelato.

L'Associato è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4 - Nell'esercizio dell'attività, l'associato rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Articolo 5 - L'Associato è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale. La violazione dell'obbligo di formazione/aggiornamento continuo, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dal presente codice. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti per i quali ha acquisito adeguata competenza. L'associato non suscita, nelle attese

dell'utente, aspettative infondate.

Articolo 6 - L'associato accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente Codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il Comitato Direttivo Nazionale dell'Associazione. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7 - L'associato adotta preferibilmente strumenti di composizione non giudiziale delle controversie, sia conciliative che arbitrali.

Articolo 8 - Nello svolgimento della sua attività, l'associato è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti ed è buona prassi ottenerne il consenso informato. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non siano in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 9 - L'associato è strettamente tenuto al segreto professionale, non divulgando notizie e fatti riguardanti il Cliente senza il suo consenso, rispettando quanto riportato dal Regolamento GDPR 2016/679 e succ. mod.

Articolo 10 - La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale

Articolo 11 - In ogni contesto professionale l'associato deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 12 - Nello svolgimento della propria attività, il soggetto si attiene scrupolosamente alle norme civili, penali e amministrative, nonché a quelle del presente Codice, osservando i principi di lealtà, diligenza professionale, probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali entra in relazione, siano essi clienti, studenti, fornitori, concorrenti, terzi.

Capo II – Rapporti con l'utenza e con la committenza

Articolo 13 - L'associato contraddistingue la propria attività in ogni documento o rapporto scritto con l'utente con la seguente frase: "professione disciplinata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4".

Articolo 14 - L'associato accoglie il Cliente in ambiente dignitoso e pulito ed egli stesso si presenta con abiti e con un aspetto personale adeguato al dovuto rispetto per il suo interlocutore.

Articolo 15 - L'associato adotta condotte non lesive nei confronti delle persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 16 - L'associato pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale e, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con il Cliente, intrattiene con lui un rapporto di natura professionale.

Articolo 17 - L'associato, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 18 - L'associato si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Articolo 19 - L'associato valuta ed eventualmente propone l'interruzione delle attività svolte quando constata che il cliente non trae alcun beneficio dalle stesse.

Articolo 20 - L'associato evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione. All'Associato è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Articolo 21 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. L'associato dovrà obbligatoriamente richiedere il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Articolo 22 - Quando l'associato acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

Capo III – Rapporti con i colleghi

Articolo 23 - I rapporti i colleghi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della correttezza.

Articolo 24 - L'associato si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi, relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l'associato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale.

Articolo 25 - L'associato accetta il mandato esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 26 - Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, l'associato è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV – Rapporti con la società e l'ambiente

Articolo 27 - L'Associato presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 28 - Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, l'associato non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. È fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che fornisca un'immagine non corretta delle attività svolte. Non si dovrà fare riferimento a competenze improprie, tipiche di albi di ordini professionali. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dagli organi interni dell'Associazione. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà e correttezza ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario costituisce violazione deontologica.

Articolo 29 - L'Associato si impegna a tener conto dell'impatto ambientale delle proprie iniziative attuando comportamenti da cui non derivino conseguenze negative per l'ambiente.

Capo V – Provvedimenti Disciplinari

Articolo 30 - Qualora l'iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati, su denuncia o segnalazione di terzi, di utenti, del Comitato Direttivo Nazionale o di altro Associato, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare dinanzi al Comitato Direttivo Nazionale (nei casi di violazione di cui all'art. 9 e 10 dello Statuto).

In caso di accertamento della violazione, ne delibererà il richiamo, la censura o la sospensione temporanea, mentre, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne delibererà l'espulsione.

Articolo 31 - Espulsione - L'espulsione può essere dichiarata Comitato Direttivo Nazionale, oltre che per gravi violazioni di quanto disposto agli Art.9 dello Statuto, per gravi comportamenti che risultino in contrasto con le finalità e lo spirito dell'Associazione e nei confronti degli Associati che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione.

Articolo 32 - In caso di espulsione per gravi motivi, non è prevista la riammissione, in quanto venuto meno il rapporto fiduciario, instaurato tra i soci dell'associazione.

Capo VI – Norme di attuazione

Articolo 33 – L'associazione potrà valutare ed aggiornare i livelli di effettiva applicazione del Codice, adottando misure informative e mettendo in atto tutte quelle misure per consentirne la corretta applicazione.

Articolo 34 - Il presente Codice Deontologico e di condotta entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte del Comitato Direttivo Nazionale e successiva ratifica dell'Assemblea degli associati.